

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Oggetto n. 5903

Dopo un lungo e dettagliato confronto svoltosi tra l'Assessorato all'Ambiente e il servizio parchi e riserve forestali, siamo giunti all'atto conclusivo dell'approvazione di questi disegno di legge.

La situazione italiana nella politica delle aree protette e dei Parchi ha raggiunto un soddisfacente traguardo "quantitativo". Più dell'11% del territorio nazionale è coperto da aree protette, percentuale che cresce, circa il 19%, se si considerano anche i SIC e le ZPS istituiti in base alle Direttive europee Uccelli e Habitat (79/409/CEE e 92/43/CEE).

A tutto ciò va unito però il fatto che molti Parchi sono ancora Parchi solo sulla carta e molte cose non funzionano come dovrebbero.

Prova ne è il fatto che l'Italia sia stata condannata di recente dalla Comunità europea per la mancata protezione delle zone SIC e ZPS.

Per quanto riguarda la nostra Regione possiamo contare 13 Parchi regionali, 13 riserve naturali, 48 aree di riequilibrio ecologico, 113 SIC e 61 ZPS (questi ultimi possono essere ricompresi anche all'interno di Parchi o di riserve naturali) e contiamo 2 Parchi nazionali organizzati su aree che erano Parchi regionali.

La necessità dell'istituzione di una nuova legge regionale a tutela dei Parchi nasce dal fatto che sono passati 16 anni dalla precedente legge regionale, che nel frattempo sono state istituite una legge nazionale (la legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette") e 2 Direttive CEE, c'è stato un cambiamento nelle concezioni politiche di conservazione, hanno trovato il livello regionale con risposte del tutto parziali e incomplete.

Tutto ciò premesso concordiamo con la necessità di adeguare, in base ai cambiamenti intervenuti e alla esperienza fin qui maturata, l'impianto legislativo del sistema regionale delle aree protette.

Appare evidente che l'attuale catalogazione delle aree protette della nostra Regione nasconde situazioni del tutto disomogenee; esistono Parchi regionali con caratteristiche dimensionali ed ambientali del tutto paragonabili a quelle dei grandi Parchi nazionali o Parchi regionali che dovrebbero figurare tra le riserve naturali; troviamo aree importantissime che sono fuori dai Parchi o che sono classificate come "contigue".

Le aree protette devono conservare ed arricchire la diversità biologica e il patrimonio genetico, il patrimonio paesistico e culturale, per questo occorre

predispone un progetto di conservazione innovativo nella sua apertura alla società, radicato nel territorio e orientato alle più avanzate strategie internazionali di tutela e valorizzazione delle risorse naturali.

Bisogna far emergere su tutto due concetti di base:

- superare definitivamente la concezione di “isola” e di isolamento e favorire una vera e propria territorializzazione delle politiche che riguardano le aree protette. Una territorializzazione basata sul riconoscimento che esse sono parte inscindibile di più vasti sistemi ecologici, economici, sociali e culturali. Bisogna andare oltre le frontiere di un’idea difensiva e settoriale della conservazione e dagli stessi perimetri delle aree protette.
- il riconoscimento delle inseparabilità dei problemi ambientali, a tutti i livelli da quelli sociali ed economici e quindi dalle politiche di conservazione a quelle volte a promuovere la sostenibilità e il recupero della capacità di carico di un determinato territorio e dei suoi sistemi naturali. Le nuove parole d’ordine dovrebbero diventare “lavorare per, lavorare con, lavorare mediante le comunità locali”.

L’orientamento deve attestarsi all’apertura delle politiche di gestione sul contesto territoriale, bisogna uscire dalla gabbia della protezione passiva e tendere a costruire nei parchi e nei Parchi laboratori per un’alta qualità ambientale.

I Parchi dovrebbero corrispondere alla loro natura “straordinaria” cercando di essere il punto avanzato delle politiche ambientali e territoriali del paese.

Oggi istituire un Parco o una riserva comporta un procedimento piuttosto lungo, che genera gestioni faticose e difficili, che fa sì che mantengano le caratteristiche di “isola”, di “recinto”.

Una serie di questioni presenti nell’articolato presentano una tendenza verso il peggioramento della politica-parchi.

La parola semplificare non deve significare ridurre le tutele e le competenze, al contrario, deve significare qualificarle!

Il modello di programmazione e gestione dell’articolato ci risulta troppo burocratico, farraginoso.

Non condivido il decentramento improprio (o è meglio chiamarlo sollevamento di responsabilità?) delle responsabilità della Regione verso le Province e lo snaturamento dei compiti degli Enti di gestione che diventano sostanzialmente terminali esecutivi di decisioni altrui.

Non è una mia residuale difficoltà a guardare con maggiore fiducia al ruolo degli Enti locali e delle Province, o una resistenza ai processi di decentramento, semplicemente mi pare di notare che il decentramento complichiamo moltissimo tutto l’iter di approvazione.

Perché la Regione si “defila” da un ruolo che le è proprio?

Perché affidare il compito solo alle Province quando ha la diretta responsabilità, come minimo sui Parchi regionali?

Quali sono le Province che hanno le strutture tecniche minime da attivare per garantire standard minimi di capacità tecnica o la funzionalità dei compiti assegnati?

Altro problema emerso in sede di discussione è quello legato all'agricoltura e al ruolo degli agricoltori.

Io non lo indicherei come un problema così insormontabile, anzi, condivido quanto riportato nel comma 1 dell'articolo 33, ovvero che le attività agricole presenti nei Parchi, se condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, debbano essere un patrimonio da qualificare e valorizzare.

Si contesta il fatto che le scelte di programmazione vengano affidate anche alle Associazioni professionali agricole. Si conferisce un potere di programmazione alle categorie professionali agricole mentre dovrebbe valere per tutti, anche per le Associazioni, il metodo della concertazione (come riportato nel comma 2 del medesimo articolo).

L'agricoltura ha oggi un ruolo di primaria importanza nella conservazione dell'ambiente, delle risorse naturali e per il mantenimento della biodiversità di cui il nostro paese è così ricco. In questo quadro le aree protette possono e debbono diventare luoghi di eccellenza dove sperimentare nuove e più avanzate forme di politica agro-alimentare

Ho presentato alcuni emendamenti che sono introdotti in "punti chiave" del progetto di legge.

Ho proposto anche un emendamento sull'articolo 14, a proposito delle funzioni della Province.

Poiché si è assistito a questo decentramento, è giusto che siano le Province a fare proposte per l'istituzione di nuove aree protette o che possano fare modifiche territoriali alle aree esistenti.

L'unica imposizione che è doveroso aggiungere è che le Province possano proporre modifiche solo per ampliare i confini delle aree protette.

Non è corretto che le conquiste dei confini territoriali debbano sempre vivere di incertezze.

Gli unici che dovrebbero proporre delle modifiche territoriali ai propri Parchi dovrebbero essere gli Enti parco.

Ho proposto un emendamento all'articolo 18, a proposito degli Enti di gestione.

Il comma 6 dell'articolo, considera la possibilità di affidare la gestione di due Parchi ad un unico Ente, all'uopo costituito, se tali Parchi sono

territorialmente limitrofi o se appartengono ad un'area ambientalmente omogenea.

Mi viene in mente un esempio che abbiamo in Regione in cui da tempo si cerca di unificare il Parco dei Boschi di Carrega con il Parco del Taro.

Considero di fondamentale importanza questo emendamento e mi sento di spendermi a favore della sua approvazione.

Bisogna distinguere bene la questione!

È positivo unire una riserva limitrofa ad un Parco con il Parco medesimo, come infatti ho proposto nell'emendamento, ma unificare sotto un unico Ente la gestione di due Parchi sembra abbia il solo scopo di limitare l'azione conservativa dei Parchi "più scomodi e meno allineati".

I parchi, soprattutto quelli storici, hanno una loro specificità e una loro storia che non può essere liquidata con accorpamenti.

C'è un emendamento che riguarda l'articolo 23, quello relativo alla figura del Direttore del Consorzio.

Il Direttore, a mio parere, perché riesca a garantire indipendenza "politica" e preparazione tecnica, non deve essere nominato, ma deve essere assunto, come da regolare assunzione al pubblico impiego, tramite concorso pubblico.

Nell'articolo del progetto di legge è fatto riferimento al Decreto legislativo n. 267/2000, riferendosi a tutto il Titolo IV che comprende figure regolarmente assunte (Capo I), figure nominate previa selezione da albi nazionali (Capo II) e figure nominate con conferimento di incarichi (Capo III).

In tal modo la nomina del Direttore è ancora lasciata alla discrezionalità.

Un'altra precisazione riguarda l'articolo 71, in cui viene abrogata quasi in toto la precedente legge n. 11/88 ad eccezione di 2 articoli.

È bene che si riporti il testo del comma 2 dell'articolo 3, poiché al suo interno contiene una norma che è stata successivamente modificata da una legge, la n. 3/99.

Mentre nel testo di legge originale è scritto che le norme di salvaguardia restano in vigore fino all'adozione del Piano territoriale del parco e comunque non oltre i 3 anni dalla data di entrata in vigore della Legge, la successiva normativa modifica tale testo specificando che le norme di salvaguardia restano in vigore fino all'adozione del Piano territoriale del Parco.

Per evitare malintesi, è necessario quindi riportare per intero la frase dell'articolo che risulta cambiata.

Mi sarebbe piaciuto anche poter proporre delle modifiche anche all'articolo 55, a proposito della figura dei guardia parco, ma purtroppo una sentenza (n. 313 del 21/10/2003) della Corte Costituzionale ha dichiarato che *"gli appartenenti al corpo forestale regionale della Regione Lombardia non possono vantare la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia giudiziaria a norma dell' art. 57 del codice di procedura penale"*.

So che le Associazioni ambientaliste e i Parchi stessi si sono ripetutamente battuti perché avvenisse questo riconoscimento nel nostro testo di legge.

Sappiamo che le Associazioni ambientaliste non sono particolarmente soddisfatte di questo progetto di legge.

In particolare il punto cruciale è la volontà che si percepisce di sminuire l'Ente parco, ridicendolo ad un organismo attuativo di decisioni prese "altrove" e imposte dall'alto.

La paura che il ruolo dei Parchi venga sminuito è lecita!

Io trovo che sia un progetto di legge troppo burocratico e farraginoso.

Perché devono essere utilizzati 16 commi per spiegare l'approvazione del Piano territoriale del Parco?

Perché c'è stato il passaggio di responsabilità tra la Regione e la Provincia?

Mi chiedo: perché deve diventare compito delle Province ripartire i finanziamenti assegnati dalla Regione ai vari Enti che gestiscono le riserve naturali, le aree di riequilibrio ecologico, i passaggi naturali ecc ?

Perché si elimina un procedimento diretto di passaggio di risorse che assicura maggiore trasparenza?